



Comune di Valtopina
(provincia di Perugia)

REGOLAMENTO

AMBITO TERRITORIALE N.8 - ASL N.3 - DISTRETTO N.3
Disciplinante il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
e di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

**REGOLAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.8 - ASL N. 3 - Distretto n. 3
DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)**

**ART. 1
Premessa**

L'Assistenza Domiciliare disciplinata dal presente regolamento si distingue in Assistenza Domiciliare Leggera di seguito denominata SAD come definita dal Piano Sociale Regionale e Assistenza Domiciliare Integrata di seguito denominata ADI.

Caratteristiche generali

L'Assistenza Domiciliare viene intesa come un servizio di tutela strutturato ed organizzato di supporto alla persona, caratterizzato da una serie di attività mirate a rispondere ai bisogni sociali e socio-sanitari soprattutto delle persone anziane, ma anche dei disabili, degli adulti non autosufficienti, dei minori in stato di bisogno. L'Assistenza domiciliare consente di assistere gli utenti senza il ricorso a soluzioni di tipo istituzionale o residenziale e quindi permette il mantenimento delle relazioni sociali e ambientali.

Tali attività possono assolvere a varie funzioni a seconda degli obiettivi che si propongono di raggiungere e delle prestazioni che offrono.

Funzioni generali

La funzione del servizio è quella di:

a) promuovere interventi di natura socio assistenziale e socio sanitaria a domicilio al fine di evitare l'istituzionalizzazione impropria che, senza una adeguata rete di prestazioni, diverrebbe l'unica risposta possibile all'isolamento e alla progressiva o improvvisa perdita di autonomia dei soggetti cui si rivolge .

b) favorire la promozione e il sostegno delle responsabilità familiari (cfr. art. 16 L. 328/00). Il servizio, infatti, non si pone in alternativa alla cura e all'assistenza che garantisce la famiglia, ma si affianca all'opera di questa sostenendo nel quotidiano le azioni di chi ogni giorno sceglie di occuparsi dei propri familiari in difficoltà.

Obiettivi comuni

Gli obiettivi del Servizio sono i seguenti :

a) migliorare la qualità della vita dell'utente attraverso

- la promozione e il mantenimento dell'autonomia personale, anche attraverso interventi riabilitativi, occupazionali e di integrazione sociale.

- la tutela delle condizioni psicofisiche e sociali

- il superamento delle condizioni di isolamento dell'utente;

Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari attraverso

la stimolazione delle relazioni affettive

l'inclusione della famiglia nel progetto socio terapeutico e riabilitativo e nel lavoro di rete.
mantenere la persona nel proprio contesto socio-familiare e ambientale, evitando l'istituzionalizzazione e i ricoveri impropri.

Integrazione Socio Sanitaria

La complessità dei bisogni si fonda nella indispensabilità dell'integrazione, che richiede metodologie e strumenti comuni quali la valutazione in gruppi multi dimensionali, l'elaborazione congiunta di piani personalizzati e l'attuazione di percorsi condivisi, nel rispetto delle normative e delle procedure vigenti.

ART. 2 Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione della L.R. 3/97, del Piano Sociale Regionale approvato con delibera del C.R. del 20/12/1999 n. 759, D.lgs n. 229/99, della legge n. 328 del 9 novembre 2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", del DPCM 14.02.2001 - del D. Lgs. 109 del 31/03/1998, come modificato dal D. Lgs. 130 del 03/05/2000, del DPCM 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica", del Piano Sociale Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003 approvato con DPR 3 maggio 2001, del Piano Sociale di zona Ambito n. 8 approvato con deliberazione del C.C. n. 533/2000 e successive linee di integrazione approvate con atto di Consiglio Comunale n. 207 del 29/04/2002, del Piano Sanitario Regionale 1999 / 2001, del Piano Attuativo Locale ASL 2000 / 2002, dei livelli minimi di assistenza (LEA) approvati con DPCM 26.02.2001.

TITOLO I ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA (SAD)

ART. 3 Destinatari

L'Assistenza Domiciliare leggera è rivolta ad anziani autosufficienti o con lievi difficoltà che comportano un punteggio 0 - 1 registrato dallo strumento ADL (allegato n.1), soli o in famiglia, che presentano particolari situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio ed hanno i seguenti requisiti :

residenza nei rispettivi Comuni dell'Ambito n. 8

età superiore al sessantacinquesimo anno

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a €. 13.841,00.

ART. 4 Condizioni di priorità

Accedono in via prioritaria al Servizio:

anziano solo che abbia compiuto gli 80 anni privo o non supportato dalla rete familiare;

Coppie di anziani soli che abbiano compiuto gli 80 anni privi o non supportati dalla rete familiare ;

Anziano solo privo o non supportato dalla rete familiare ;

Anziani soli privi o non supportati dalla rete familiare ;

Anziano solo che abbia compiuto gli 80 anni supportato dalla rete familiare;

Coppie di anziani soli che abbiano compiuto gli 80 anni supportati dalla rete familiare ;
anziano solo supportato dalla rete familiare
coppie di anziani soli supportati dalla rete familiare

ART. 5

Nucleo operativo SAD

Il Nucleo Operativo SAD è costituito dall'Assistente Sociale del Comune di Foligno Referente del Servizio per l'Ambito n.8 e dalle Assistenti Sociali di ciascun Comune dell'Ambito competente per il caso.

La referente del Servizio SAD opera in stretta collaborazione con il Nucleo Operativo ADI per:

- consulenza alla valutazione delle situazioni
- gestione delle liste di attesa
- raccolta dati del servizio e verifica degli stessi
- attività di monitoraggio (almeno una volta al mese)
- verifica obiettivi del servizio
- progettazione e scelta degli strumenti

ART. 6

Valutazione dello stato di bisogno

L'Assistente Sociale competente per territorio procede alla valutazione dello stato di bisogno del richiedente la prestazione in base ai requisiti di cui all'art. 3 e a quelli descritti nelle schede di valutazione del livello di autosufficienza e della condizione sociale economica , abitativa , nonché delle risorse formali e informali da attivare, di cui agli allegati modelli A, B e C .

L'intervento attuato deve rispondere in modo adeguato a questa esigenza al fine di mantenere inalterato l'equilibrio della persona.

Nei casi in cui l'intervento assuma carattere d'urgenza, in attesa di acquisire informazioni circa gli elementi sopra citati, il Responsabile del Servizio Anziani del Comune Capofila, sentita l'Assistente Sociale del Comune di riferimento, potrà autorizzare l'intervento riservandosi di ridurlo o interromperlo non appena dalla valutazione effettuata dal Nucleo Operativo SAD emergerà che l'utente può essere tutelato diversamente.

ART. 7

Interventi

L'Assistenza Domiciliare è un intervento che attiene:

- al sostegno alle responsabilità familiari;
- al supporto strumentale (organizzazione e governo della casa);
- al sostegno relazionale.

Le prestazioni che rientrano in un programma di Assistenza Domiciliare sono:

- Consulenza Sociale e segretariato finalizzati al mantenimento dei rapporti sociali e familiari, e a promuovere la rete dei servizi;
- Interventi di aiuto domestico e di cura della persona :
- aiuto nelle mansioni domestiche (pulizia degli ambienti, manutenzione dell'alloggio, spesa, commissioni varie ecc.);
- interventi tesi a favorire l'autosufficienza (pulizia personale, corretta alimentazione, trasporto con mezzi del soggetto gestore , spostamenti nella città e all'interno della stessa abitazione);
- interventi volti a favorire, ad attivare, a rafforzare la rete di relazioni, (collegamento e comunicazioni con il Servizio Sociale, accompagnamento negli uffici pubblici e privati, accompagnamento per analisi e visite mediche, accompagnamento negli esercizi commerciali, e in tutti quei luoghi che si ritengono necessari al mantenimento o al raggiungimento di una buona qualità di vita da parte dell'utente, informazioni, disbrigo di pratiche amministrative).

ART. 8

Modalità di accesso al servizio

La richiesta di SAD può essere effettuata da : persona interessata e/o suoi familiari, vicinato, servizi sociali comunali e aziendali, medico di famiglia, volontariato.

I modelli di domanda sono disponibili presso l' Ufficio della Cittadinanza, e il Servizio Sociale di ciascun Comune e il Centro di salute di residenza del richiedente.

Il modello , debitamente compilato in ogni sua parte pena l'esclusione, dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva unica e potrà essere riconsegnato brevi manu o a mezzo posta all'Ufficio della Cittadinanza o al Servizio Sociale di ciascun Comune .

L'Assistente Sociale territorialmente competente procede all'indagine sociale per valutare la situazione del richiedente ai fini dell'accesso al servizio

L'Assistente Sociale predispone un programma di intervento individualizzato previa intesa con l'interessato e/o con la sua famiglia e attiva il servizio.

Nel programma stabilisce: la data di inizio dell'intervento, la durata, la frequenza (n. degli accessi settimanali) il monte ore settimanale, le risorse interne ed esterne alla famiglia (Centri sociali, Volontariato, Associazionismo). Ogni 15 giorni il Gruppo Operativo SAD si riunisce per valutare complessivamente le domande pervenute e istruite dalle Assistenti Sociali del territorio e per verificare e garantire la distribuzione delle risorse nel rispetto del monte ore disponibile e degli Art. 3 - 4 - 5 del presente Regolamento.

Quest'ultimo aspetto viene curato dal Responsabile Amministrativo del Servizio Anziani del Comune Capofila.

All'esito dell'incontro le nuove richieste di attivazione di Assistenza Domiciliare provenienti dall'Ambito verranno inoltrate dal medesimo Responsabile al soggetto gestore del servizio convenzionato con il Comune Capofila. Il soggetto gestore , in base a quanto previsto nei programmi di intervento inviati , provvederà ad inviare al domicilio dell'utente operatori socio - assistenziali entro 3 giorni dalla richiesta, nel rispetto dell'organizzazione del servizio.

ART. 9 ISEE

Il richiedente la prestazione è tenuto a presentare, unitamente al modello di domanda, La dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'attestazione è rilasciata dal Comune e/o dai Centri di Assistenza fiscale. L'attestazione, unica per l'intero nucleo familiare, ha validità annuale a decorrere dal giorno del rilascio. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo ISEE, del proprio nucleo familiare.

L'ISEE è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = Reddito + patrimonio mobiliare e immobiliare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza che si riporta:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni competente con handicap psicofisico permanente di cui all'Art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa

Il reddito a cui fare riferimento è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo anagrafico.

ART.10 Compartecipazione al costo del servizio

Ai sensi del Piano Sociale Regionale Cap. 10 paragrafo 3 che definisce l'Assistenza Domiciliare un servizio universale a compartecipazione, il richiedente è tenuto al versamento di una quota del costo del servizio mediante l'acquisto di blocchetti formati da 20 bonus del valore ciascuno di un'ora di SAD il cui costo orario è direttamente proporzionale all'indicatore della situazione economica equivalente. Il costo di un blocchetto varia da un minimo di € 0,30 ora e fino ad un massimo di € 3,00 ora secondo le fasce ISEE riportate nella seguente tabella:

ISEE		COSTO ORARIO	COSTO BLOCCHETTO
Da Euro	a Euro	Euro	
0	3.512,00	Esente	
3.512,01	4.545,00	0,30	6,00
4.545,01	5.578,00	0,60	12,00
5.578,01	6.611,00	0,90	18,00
6.611,01	7.644,00	1,20	24,00
7.644,01	8.677,00	1,50	30,00
8.677,01	9.709,00	1,80	36,00
9.709,01	10.742,00	2,10	42,00
10.742,01	11.775,00	2,40	48,00
11.775,01	12.808,00	2,70	54,00
12.808,01	13.841,00	3,00	60,00

ART.11 Modalità di acquisto e di pagamento

I blocchetti sono disponibili presso i Servizi Sociali di ciascun Comune dell'Ambito. Per il ritiro degli stessi occorrerà che il soggetto gestore del servizio presenti ricevuta di pagamento effettuata presso la Tesoreria Comunale.

I blocchetti sono di dieci colori diversi : Fascia A bianco, Fascia B rosa, Fascia C celeste, Fascia D verde, Fascia E arancio, Fascia F giallo, Fascia G rosso, Fascia H lilla, Fascia I viola, Fascia L grigio a questi corrispondono le fasce ISEE ed i relativi prezzi.

Il gestore consegnerà il blocchetto all'utente che per ogni ora di prestazione consegnerà all'operatore il bonus debitamente compilato, datato e controfirmato dall'operatore.

Il blocchetto ed i bonus in esso contenuti non sono cedibili.

ART. 12 Operatori

Per la gestione del servizio l'Ente locale si avvale di un soggetto del Terzo Settore individuato mediante gara d'appalto e con il quale stipulerà apposita convenzione. Il soggetto gestore è tenuto a fornire per la gestione del servizio operatori qualificati in possesso dei requisiti di legge.

ART. 13

Verifica

La verifica avviene su due livelli:

- verifica sul caso:

l'Assistente Sociale titolare del caso provvede sulla base del programma di intervento attivato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante incontri con l'operatore domiciliare preposto all'intervento.

In tale sede acquisisce ulteriori informazioni necessarie alla conferma o alla modifica del programma e degli obiettivi precedentemente stabiliti.

- verifica del servizio:

a tale verifica è preposta la referente del servizio SAD, assieme al Nucleo Operativo ADI secondo quanto disposto all'Art. 5 del presente Regolamento.

ART. 14

Segreto professionale

Gli operatori domiciliari sono tenuti, ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche, a mantenere riservate le informazioni che emergono dal contesto familiare e sociale dell'utente e quelle che si acquisiscono in sede di attuazione del programma di intervento.

ART. 15

Risorse finanziarie

A far fronte al costo del Servizio i Comuni provvedono con stanziamenti iscritti nei rispettivi Bilanci Comunali, con le risorse finanziarie statali e regionali destinate ai servizi per gli anziani, secondo le priorità e le esigenze individuate dai Comuni dell'Ambito e nei limiti delle somme disponibili.

ART.16

Fondo Sociale di Ambito per la gestione dell'assistenza domiciliare.

Il Fondo sociale di Ambito per l'Assistenza Domiciliare è costituito dai contributi regionali e statali assegnati al Comune Capofila per la gestione associata in materia di politiche per gli Anziani. Tale fondo è gestito direttamente per conto dell'Ambito dal Comune Capofila. Mediante gara d'appalto.

E' fatta salva la possibilità per Ciascun Comune di gestire direttamente i fondi provenienti dai singoli bilanci Comunali o da altri finanziamenti e destinati aggiuntivamente al servizio di assistenza domiciliare leggera.

In tal caso i Servizi Sociali di ciascun Comune cureranno in proprio l'istruttoria ed attiveranno direttamente il servizio con il soggetto terzo che riterranno più opportuno.